

## MISURE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” 18 MARZO 2020

### ◀ ART. 19 - CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

Possibilità per le aziende con più di 5 dipendenti che riducono attività a causa dell'emergenza Coronavirus di accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria per un massimo di 9 settimane a partire dal 23 febbraio 2020 con la causale Covid-19; i periodi concessi con causale Covid-19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dalle norme di legge e sono neutralizzati per le richieste che dovessero essere fatte successivamente. I lavoratori coinvolti nella cassa integrazione devono essere alle dipendenze dell'azienda alla data del 23 febbraio (senza limiti di anzianità). Le procedure di informazione, consultazione e l'esame congiunto devono essere svolte, anche in via telematica, entro tre giorni dalla comunicazione preventiva e la domanda non può essere fatta oltre il quarto mese successivo alla sospensione o riduzione dell'attività; non è prevista nessuna contribuzione aggiuntiva a carico delle imprese. Possono beneficiare, con le medesime limitazioni temporali, dell'assegno ordinario di cassa integrazione anche i lavoratori e le lavoratrici dipendenti di aziende con più di 5 dipendenti che versano al FIS (Fondo di integrazione salariale).

### ◀ ART. 20 - CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER AZIENDE CHE SI TROVANO IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con la causale Covid-19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro; non è prevista nessuna contribuzione aggiuntiva a carico delle imprese.

### ◀ ART. 21 - CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER AZIENDE CHE HANNO IN CORSO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETA

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane.

## MISURE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” 18 MARZO 2020

### ◀ ART. 22 - CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Per tutti i lavoratori del settore privato, compresi i lavoratori agricoli e della pesca, che non hanno diritto ai sostegni di cui sopra, è prevista, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali, la possibilità, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di CIG in deroga limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo non è necessario per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

### ◀ ART. 30 - INDENNITA' LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito. L'indennità sarà erogata dall'INPS, previa domanda dell'interessato.

### ◀ ART. 63 - PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

### ◀ ART. 32 - PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

### ◀ ART. 33 - PROROGA TERMINI DOMANDA NASPI E DIS-COLL

Sono ampliati da 68 a 128 giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020.

## MISURE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” 18 MARZO 2020

### ◀ ART. 46 - SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

A decorrere dalla data del 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto n. 18) per 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (licenziamento per motivi economici).

### ◀ ART. 23 - CONGEDI STRAORDINARI

A decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo anche frazionato per un massimo di 15 giorni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

### ◀ ART. 24 - PERMESSI L. 104

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (tre giorni di permesso), è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

### ◀ ART. 25 - BONUS BABY-SITTING

Bonus per l'acquisto di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro in alternativo al congedo; il bonus è aumentato nel limite massimo a 1000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

### ◀ ART. 26 - MALATTIA

I periodi trascorsi in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per COVID-19 sono equiparati alla malattia.

**LE NORMATIVE DI CUI SOPRA SARANNO OGGETTO  
DI DISPOSIZIONI APPLICATIVE E PROCEDURALI**